

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 19-2318

**Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - modifica dello statuto.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e s.m.i, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata ARPEA.

Il comma 4 di tale articolo prevede che lo statuto dell'Agenzia sia approvato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'esame da parte della commissione consiliare competente.

La Giunta regionale, con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, ha approvato lo Statuto di tale Agenzia ed, in particolare, ha previsto:

- al comma 1 dell'art. 8 che "Il Direttore è nominato dalla Giunta Regionale e dura in carica cinque anni e può essere confermato";
- al comma 2 dell'art. 8 che "Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.";
- al comma 5 dell'art. 8 che il compenso del Direttore "è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai direttori regionali";

considerato che in questo periodo l'ARPEA risulta attivamente impegnata sia nella chiusura della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 nonché nella attivazione della prossima programmazione;

valutata quindi la necessità di garantire che sia incaricato quale direttore dell'Agenzia un soggetto che risulti a conoscenza sia della realtà agricola sia, in particolare, della specifica tematica inerente lo sviluppo rurale;

ritenuto opportuno:

- ai fini di contenimento dei costi, nell'ambito della spending review regionale, prevedere che l'incarico di direttore possa essere affidato dalla Giunta regionale ad un dirigente della direzione Agricoltura, dietro corresponsione di una indennità pari a quella del vicedirettore regionale;
- limitare la durata dell'incarico a tre anni, con possibilità di conferma per non più di due volte;
- adeguare i requisiti per la nomina a direttore alle disposizioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. per la nomina dei direttori regionali;
- di individuare quale riferimento per il compenso del Direttore dell'ARPEA, gli emolumenti spettanti alla dirigenza regionale; ciò a seguito di una attenta valutazione del ruolo e dei compiti affidati a tale Agenzia e nell'intento di contribuire al perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione e di riduzione dei costi della spesa pubblica regionale.

La terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole in merito alla modifica dello statuto in data 15 ottobre 2015;

quanto sopra premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i;  
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;  
visto lo Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa, di modificare i commi 1, 2 e 5 dell'art.8 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura nel modo seguente:

“1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte. La Giunta regionale, laddove ne rilevi la necessità, può affidare l'incarico di direttore ad un dirigente della direzione Agricoltura. In tale ultimo caso allo stesso è corrisposta una indennità pari a quella attribuita ai vicedirettori regionali.”

“2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.”

“5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai vicedirettore regionali.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)